Testo a fronte

Corrispondenza stabilita solo a livello di articolo, non di comma: visualizzazione del testo integrale.

D.P.R. 633/1972 — Articolo 17-ter	D.Lgs. 10/2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto) — Art. 65
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' **1**Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. **1-bis**Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) societa' controllate, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile , direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile , da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale	ART. 65 Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' (articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; c) societa' controllate, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile , direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; d) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile , da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a), b), c) ed e); e) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere a), b), c) e d).

D.P.R. 633/1972 — Articolo 17-ter	D.Lgs. 10/2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto) — Art. 65
non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84)) . (182) ((247)) **1-ter**Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 395 della direttiva 2006/112/CE . **1-quater**A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. **1-quinquies**Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. **1-sexies**Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . (187) **2**COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96 . (153) (180) Note di aggiornamento (5)AGGIORNAMENTO (153)	3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell' articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 . 4. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 2 devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita' a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 5, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 .

D.P.R. 633/1972 — Articolo 17-ter	D.Lgs. 10/2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto) — Art. 65
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell' articolo 395 della direttiva 2006/112/CE , della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. AGGIORNAMENTO (180) Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. AGGIORNAMENTO (182) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data. AGGIORNAMENTO (187) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e' emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". AGGIORNAMENTO (247) Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che	

D.P.R. 633/1972 — Articolo 17-ter	D.Lgs. 10/2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto) — Art. 65
"La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dalla medesima data".	